

Circ. n. 107

Calolziocorte, 31 gennaio 2021

Ai docenti

SEDE

**Oggetto: Requisiti delle valutazioni periodiche, intermedie e finali.**

Il DPR 122/2009 (Regolamento per la valutazione) evidenzia come la valutazione debba essere tempestiva e trasparente, con elevato valore formativo e orientativo in modo da concorrere allo sviluppo delle potenzialità, al recupero delle carenze, all'autovalutazione, alla capacità di scelte autonome, a stimolare l'apprendimento permanente.

Tutto ciò viene ribadito nelle Linee guida della circolare n. 3 del 2015 del MIUR e nel più recente D.Lgs. n. 62 del 2017.

Una valutazione priva dei requisiti richiesti dalla legge, non solo è del tutto inefficace rispetto ai valori fondamentali del processo di apprendimento, ma, poichè sul piano amministrativo è fonte di responsabilità della scuola nei confronti dell'utenza, da essa discende la responsabilità disciplinare del docenti.

Infatti la valutazione costituisce una tipica attività amministrativa che i docenti espletano per investitura dello Stato e per conto di esso e, da qui, l'obbligo di *"usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta"*<sup>1</sup>.

La conformità al requisito della trasparenza richiede che il voto deve essere motivato e comunicato in forma pubblica dal docente davanti a tutti gli studenti della classe.

La conformità al requisito della tempestività presuppone la comunicazione immediata del voto al termine della prova orale e l'assegnazione del voto della prova scritta, con le relative correzioni, in un tempo ragionevole che non superi i 10 o 15 giorni dal momento della somministrazione della prova.

Da quanto precede discende che non potrà sicuramente qualificarsi come tempestiva la valutazione di una prova scritta della quale lo studente fosse stato reso edotto a ridosso o, addirittura, in epoca posteriore allo svolgimento di una prova scritta successiva, o - ancora peggio - dopo la valutazione intermedia o finale.

La trasparenza si manifesta anche con la chiarezza del voto secondo una griglia di valutazione predisposta prima della prova e resa pubblica a tutti gli studenti. Lo studente deve conoscere, prima di iniziare la prova di verifica, la griglia di valutazione che il docente utilizzerà per definire il voto.

Poiché giungono per le vie brevi segnalazioni di valutazioni periodiche non conformi alle "prescrizioni" regolamentari - soprattutto in relazione ai tempi di attesa della valutazione delle prove scritte - si invitano le ss.II. ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti.

Si confida nella consueta faticosa collaborazione di tutti gli interessati.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

Dott. Maurizio CANFORA

<sup>1</sup> Art. 2104 -Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.